

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-*SEPTIES*, D. LGS. N. 82/2005

PREMESSO CHE:

I. Nel quadro dell'Agenda Digitale Europea, l'Italia ha sviluppato l'Agenda Digitale Italiana, una strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi indicati dall'Agenda Europea.

II. Nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana sono state predisposte la Strategia italiana per la banda ultralarga e la Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020 per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale.

III. [L'art. 17 D.lgs n. 82 del 2005](#) recante "Codice dell'amministrazione digitale" (di seguito anche "CAD"), così come modificato dal D. lgs. n. 179/2016 e dal D. lgs. n. 217/2017, prevede che ciascuna pubblica amministrazione debba individuare un unico ufficio per la transizione alla modalità operativa digitale e per i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità.

IV. . All'ufficio RTD –guidato da dirigente o altra figura apicale – competono tutte le funzioni relative alla trasformazione digitale, all'adempimento della normativa vigente in materia, e, in particolare, quelle elencate dall'art. 17, comma 1, CAD.

V. Il responsabile per la transizione al digitale è altresì competente all'attuazione in ciascun ente del Piano triennale per l'informatica nella PA adottato dal Governo.

VI. Il responsabile dell'Ufficio RTD – in virtù della rilevanza delle sue funzioni - risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.

VII. Il comma 1-*septies* dell'art. 17 CAD prevede che le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato possono esercitare le funzioni attribuite all'ufficio anche in forma associata.

VIII. La Circolare n.3/2018 del Ministro per la pubblica amministrazione (avente ad oggetto "Responsabile per la transizione digitale - art. 17 decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82") raccomandata la gestione associata delle funzioni di RTD per le PA di piccole dimensioni. La Circolare chiarisce che la gestione associata può avvenire in forza di convenzioni che dovrebbero disciplinare anche le modalità di raccordo con il vertice delle singole amministrazioni.

IX. Ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 267 del 2000 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (di seguito anche "TUEL"), al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

X. Le convenzioni di cui all'art. 30 TUEL possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005

affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

XI. I Comuni che sottoscrivono il presente atto, al proprio interno non hanno rinvenuto i mezzi, le risorse e, più in generale, le competenze specialistiche necessarie all'adempimento dei suddetti obblighi e all'attuazione del processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione;

XII. I Comuni sottoscrittori intendono procedere alla gestione in forma associata delle funzioni dell'ufficio RTD ai sensi dell'art. 17, comma 1-*septies*, CAD, contemplando la possibilità che altre amministrazioni del territorio possano aderire alla presente Convenzione;

XIII. Le competenze specialistiche di cui necessitano i Comuni sottoscrittori possono essere in parte sopperite dal Consorzio Informatica e Territorio S.p.a., di cui le amministrazioni sottoscrittrici sono socie. Il Consorzio, fin dalla sua fondazione, ha rappresentato un punto di riferimento per l'intero territorio provinciale, offrendo supporto tecnico alle amministrazioni e dimostrando di poter garantire elevate competenze tecniche e piena affidabilità operativa nell'ambito dello sviluppo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione a servizio degli enti locali;

XIV. Il Consorzio Informatica e Territorio S.p.a., in virtù delle sue competenze e attribuzioni, è destinatario di parte delle seguenti disposizioni, interviene alla stipula della presente Convenzione per accettarne il contenuto.

Tutto ciò premesso e considerato, con l'obiettivo di costituire un unico ufficio per la Transizione Digitale ai sensi dell'art. 17, comma 1, CAD, le parti stipulano quanto segue.

Art. 1 – Oggetto e finalità

La presente Convenzione ha ad oggetto la costituzione, ai sensi dell'art. 17, comma 1-*septies* CAD, di un unico ufficio cui assegnare la gestione in forma associata di tutte le funzioni e i compiti attribuiti al Responsabile per la transizione digitale.

La Convenzione, attraverso la gestione in forma associata delle funzioni meglio specificate all'art. 3, intende riunire mezzi e risorse presenti all'interno dei singoli Comuni per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) realizzare il **coordinamento della finanza pubblica**, attraverso il contenimento e la razionalizzazione delle spese nell'esercizio delle funzioni assegnate ai Comuni per l'attuazione del processo di transizione alla modalità operativa digitale;

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI
SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005**

b) garantire l'efficacia, l'efficienza e la razionalità dell'azione amministrativa, nonché il **rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, uguaglianza e non discriminazione;**

c) garantire l'effettivo riconoscimento e il rispetto dei diritti sanciti dalla **Carta della cittadinanza digitale anche grazie all'implementazione di servizi digitali;**

d) garantire il corretto adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, nonché il rispetto di tutte le scadenze previste dal Piano triennale per l'informatica nella PA e dei suoi futuri aggiornamenti;

e) **favorire la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti svolti in forma associata;**

f) assicurare l'economicità delle funzioni in gestione associata e dei relativi servizi, attraverso una gestione integrata degli stessi, nonché ricorrendo al pieno sfruttamento delle risorse strumentali e delle competenze tecnico-informatiche di cui è dotato il soggetto individuato all'art. 5;

g) assicurare l'utilizzo, nei rapporti interni, in quelli con le altre amministrazioni e con i privati, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni;

h) innovare e migliorare i servizi offerti, assicurando l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, nel rispetto dell'autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi;

i) garantire la protezione, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità, la e la riservatezza dei dati e la continuità operativa tra dei sistemi e delle infrastrutture;

j) favorire, attraverso iniziative di reclutamento e adeguate politiche di formazione, la conoscenza e l'uso delle tecnologie dell'informazione, il continuo aggiornamento, nonché la responsabilizzazione del personale;

k) promuovere politiche di formazione volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti;

l) diffondere la conoscenza dei temi relativi all'accessibilità e garantire l'accessibilità anche grazie all'uso delle tecnologie assistive;

m) dare attuazione agli indirizzi e agli atti a contenuto programmatico, adottati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dalla Regione Lombardia, rilevanti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, nonché per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 2 – Principi della gestione in forma associata

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005

L'organizzazione e la gestione in forma associata deve essere improntata, nel perseguimento delle predette finalità, al rispetto dei seguenti principi:

- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio dei diversi Comuni;
- b) rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento;
- c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative, sia della normativa di rango primario e regolamentare, sia della presente disciplina pattizia e delle eventuali disposizioni attuative;
- d) perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- e) costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- f) progressiva uniformazione tra i Comuni nell'acquisizione di strumenti di hardware e software;
- g) uniformità delle procedure amministrative nelle materie di competenza dell'ufficio associato;
- h) interoperabilità di applicazioni, sistemi e archivi;
- i) omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate.

Art. 3. Funzioni svolte in forma associata

Le funzioni e i compiti esercitati dai Comuni in forma associata sono i seguenti:

elaborazione e programmazione direttive ed indirizzi in tema di Transizione digitale, alla luce della normativa e tenuto conto delle esigenze e delle opzioni tecnologiche che matureranno nel tempo. Il tutto alla luce del Piano Triennale e del POLA (e loro evoluzioni).

In particolare vanno altresì considerati quelli espressamente attribuiti al RTD ai sensi dell'[art 17 del CAD](#), comprensivi anche delle funzioni che saranno assegnate a questo ufficio da future disposizioni normative. In particolare, sono attribuite al costituendo Ufficio Unico per la Transizione Digitale (d'ora in avanti anche solo "Ufficio"), le seguenti funzioni:

- a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI
SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005**

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;

e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

i) promozione delle iniziative necessarie all'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis;

j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).

All'elenco appena riportato di compiti attribuiti all'ufficio direttamente dal codice si aggiungono anche quelli assegnati allo stesso dalla [Circolare MPA n. 3 del 2018](#) e

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005

dalla [Circolare MPA n. 1 del 2019](#). Al fine di garantire la piena operatività dell'Ufficio, infatti, vengono attribuiti all'ufficio unico RTD:

1. il potere di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti delle amministrazioni convenzionate e/o referenti nominati da queste ultime;
2. il potere di costituire gruppi tematici per singole attività e/o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
3. il potere di proporre l'adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT);
4. il potere di adottare i più opportuni strumenti di raccordo e consultazione con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la gestione documentale, responsabili per la conservazione documentale, responsabili per la prevenzione della corruzione e della trasparenza);
5. la competenza in materia di predisposizione del Piano triennale per l'informatica della gestione associata, nelle forme e secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia digitale;
6. la competenza in materia di predisposizione di una relazione annuale sull'attività svolta dall'Ufficio da trasmettere alla Conferenza dei sindaci.

In attuazione della Circolare n. 1 del 2019 relativa all'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (cd. FOIA) del Dipartimento Funzione pubblica, attengono ai compiti del Responsabile della transizione digitale anche le indicazioni relative all'utilizzo di soluzioni tecnologiche per la gestione delle istanze.

Inoltre, l'Ufficio unico provvederà per conto di tutti i Comuni convenzionati a relazionarsi con:

- gli organi di governo coinvolti nell'attuazione dell'Agenda digitale italiana;
- l'Ufficio del difensore civico per il digitale relativamente alle segnalazioni di cui saranno destinatarie le amministrazioni convenzionate;
- il *Data Protection Officer* (DPO) nominato dalle convenzionate ai sensi del GDPR;
- altre pubbliche amministrazioni, società partecipate e concessionari di servizi pubblici, con specifico riguardo all'interoperabilità e all'integrazione di sistemi e servizi;
- cittadini, imprese e *stakeholder* rispetto ai servizi *online* e agli altri temi di sua competenza.

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005

All'Ufficio sono attribuite altresì tutte le ulteriori funzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo che disciplinano il processo di transizione digitale della Pubblica Amministrazione, anche sopravvenuti, nonché le funzioni previste dalle successive convenzioni di attuazione della presente Convenzione.

Art. 4 – Organizzazione dell'Ufficio RTD e nomina del Responsabile Unico

L'Ufficio si compone di 5 unità di personale ([Allegato 1](#)), tra cui almeno un dirigente, da assegnare previa individuazione delle risorse umane disponibili presso i Comuni convenzionati. La composizione dell'Ufficio sarà integrata da tre dipendenti del Consorzio Informatica e Territorio S.p.A. in possesso di idonea competenza ed esperienza sulle materie della trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni.

Il personale assegnato all'Ufficio sarà individuato in modo da assicurare costantemente la presenza di adeguate competenze di carattere **giuridico, manageriale e tecnico-informatico**.

La Conferenza dei Sindaci assegna le funzioni di Responsabile Unico dell'Ufficio a un dipendente di livello dirigenziale assegnato all'Ufficio. Tale responsabile, congiuntamente ai referenti amministrativi di ciascun Comune convenzionato, assicura l'unità dell'azione amministrativa dell'Ufficio e il coordinamento nell'attuazione degli indirizzi amministrativi.

Il Responsabile Unico, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci e in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, provvede all'assegnazione degli incarichi all'interno dell'Ufficio.

Nel caso in cui non sia possibile reperire presso i Comuni convenzionati risorse umane munite di competenze manageriali e/o tecnico-informatiche adeguate, al fine di svolgere i compiti strumentali all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, il dirigente dell'Ufficio può stipulare contratti di collaborazione a tempo determinato e/o di consulenza con personale esterno alle amministrazioni. Per il reperimento dei consulenti e dei collaboratori, i Comuni convenzionati si avvalgono del personale del Consorzio Informatica e Territorio S.p.a.

Art. 5 – Supporto tecnico e strumentale all'attività dell'Ufficio.

I Comuni sottoscrittori, ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 16 del d. lgs. n. 175 del 2016, individuano nel Consorzio Informatica e Territorio S.p.a. (ConsorzioIT) il soggetto dotato di competenze tecniche, di carattere informatico, e

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005

manageriale, oltre che tecnologiche cui l'Ufficio comune fa affidamento per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Convenzione.

La stipula della presente Convenzione non incide sui rapporti in essere tra il ConsorzioIT e ciascun Comune convenzionato.

Art. 6 – Indirizzo e coordinamento.

L'indirizzo e il coordinamento tra l'Ufficio e i singoli enti sono realizzati attraverso:

- la Conferenza dei sindaci;
- il Presidente della Conferenza dei sindaci;
- i referenti amministrativi delle singole amministrazioni.

Art. 7 – Conferenza dei sindaci

La Conferenza dei sindaci è l'organo di coordinamento per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1 della presente Convenzione. La Conferenza, inoltre, delibera sulle modifiche soggettive e oggettive alla presente Convenzione.

La Conferenza dei sindaci:

- è composta da tutti i sindaci dei comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un assessore o un consigliere delegato;

- indirizza il funzionamento dell'ufficio comune relativamente alle attività associate, definendo le priorità di azione nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dalla presente Convenzione;

- assume provvedimenti a maggioranza assoluta dei presenti;

- quando delibera su modifiche soggettive alla presente Convenzione, assume provvedimenti a maggioranza assoluta dei componenti;

Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono valide con la presenza di almeno 50%+1 componenti. Le decisioni, nel rispetto delle competenze proprie degli organi dei singoli enti aderenti, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate e trasmesse ai comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

La Conferenza dei Sindaci:

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI
SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005**

a) individua gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni individuate dall'articolo 3, nel rispetto delle competenze degli organi dei comuni convenzionati;

b) propone la relazione programmatica per l'esercizio associato delle funzioni e del relativo piano finanziario, in conformità con gli strumenti di programmazione dei comuni convenzionati;

c) definisce annualmente i rapporti finanziari, con l'obbligo di ogni singolo comune di inserire gli impegni correlati in sede di bilancio preventivo dell'anno in corso;

d) definisce le effettive quote di compartecipazione per le eventuali spese;

e) autorizza gli eventuali acquisti di beni e servizi, definendo pure la ripartizione in proprietà oppure la loro esclusiva attribuzione ad uno o più comuni, in base agli impegni finanziari da assumere.

f) vigila e controlla l'esercizio della funzione esercitata in modo associato e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2;

g) si occupa di risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano sorgere tra i gli enti convenzionati;

h) in caso di applicazione della clausola di cui all'art. 16, elegge con votazione a maggioranza assoluta il presidente del collegio arbitrale cui devolvere la decisione sulle controversie insorte;

i) delibera sulle eventuali proposte di ingresso o di recesso, nonché di modificazione alla Convenzione;

j) delibera sui provvedimenti necessari all'attuazione della presente Convenzione, nonché sui provvedimenti volti a garantire la pronta operatività del costituendo Ufficio unico;

k) esamina i progetti finalizzati alla partecipazione a bandi per l'erogazione di contributi e si relaziona con gli organi competenti dei comuni aderenti per l'eventuale presentazione della richiesta di finanziamento;

l) può definire, laddove ritenuto opportuno, regole attuative della presente Convenzione, nel rispetto delle competenze degli organi degli enti aderenti;

m) delibera su ogni altro atto, indispensabile al corretto funzionamento dell'Ufficio, che in assenza della presente gestione associata, sarebbe di competenza della Giunta di ciascun Comune convenzionato.

La Conferenza può essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci degli enti convenzionati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno.

Alla Conferenza dei Sindaci possono partecipare, con funzioni consultive, i referenti amministrativi di cui all'art. 9 e il personale assegnato all'Ufficio, al fine di

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005

relazionare sull'attività e formulare proposte programmatiche e valutative sull'andamento delle attività di loro competenza.

Art. 8 – Presidente della Conferenza

Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei sindaci nel suo seno con voto favorevole pari ai 2/3, arrotondato all'unità superiore, dei componenti.

Il Presidente convoca e presiede la conferenza dei sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.

Il Presidente è eletto nell'ambito della conferenza dei sindaci con voto favorevole pari ai 2/3, arrotondato all'unità superiore, dei componenti. La carica di Presidente è riservata ai sindaci e non è delegabile. Il mandato del Presidente è di due anni e può essere rinnovato. Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e quorum di maggioranza di cui al comma precedente. Qualora il Presidente cessi dalla carica di sindaco, il sindaco più giovane d'età convoca la Conferenza dei Sindaci entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.

In tutti i casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal sindaco più giovane d'età. Può essere eletto un Vice Presidente.

Art. 9 – Referenti amministrativi

Ciascun Comune convenzionato individua nel proprio Segretario Comunale *pro tempore* il soggetto a cui assegnare i compiti di attuazione in ciascuna amministrazione delle Circolari e Direttive dell'Ufficio Unico RTD.

Ciascun Segretario predispone una relazione sullo stato di attuazione della presente Convenzione, da presentare al Consiglio del Comune di appartenenza entro il [data] di ogni anno.

Art. 10 – Rapporti economici

I rapporti economico-finanziari relativi alla gestione associata dell'ufficio saranno definiti con specifico ed unico Piano economico-finanziario, sulla base delle indicazioni

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005

della Conferenza dei Sindaci. Tale Piano dovrà indicare e stimare tutte le risorse, umane e strumentali, utilizzate per il corretto esercizio della funzione.

Il Piano è predisposto dall'Ufficio delegato in collaborazione e previo parere preventivo degli Uffici finanziari degli Enti aderenti. Con il Piano deve essere predisposto altresì il rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese, secondo i criteri fissati dalla Conferenza dei sindaci.

Ogni Comune convenzionato s'impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie a far fronte agli oneri determinati dalla sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria competenza, secondo un calendario che verrà approvato unitamente al piano finanziario.

Salve diverse intese, ciascun Comune convenzionato contribuisce al finanziamento dell'Ufficio in parti uguali. Ai fini della determinazione della quota di competenza, deve essere tenuto conto delle risorse umane e strumentali rese disponibili da parte di ciascun Comune per il funzionamento dell'Ufficio. Resta inteso che al personale distaccato presso l'Ufficio non saranno riconosciuti compensi o benefici aggiuntivi a quelli spettanti in base al rapporto di lavoro in essere con l'ente di appartenenza.

Il Piano ed il rendiconto saranno approvati dalle Giunte comunali dei rispettivi Comuni.

Art. 11 – Beni e strutture

La sede dell'Ufficio delegato è situata presso il ConsorzioIT, il quale provvede a destinare idonei locali e le attrezzature minime per il suo funzionamento.

Alle spese correnti necessarie al funzionamento dell'Ufficio provvedono direttamente i Comuni convenzionati.

Il ConsorzioIT, in accordo con i Comuni convenzionati che partecipano alle spese, può procedere agli investimenti necessari per l'esercizio associato delle funzioni.

I beni occorrenti per l'esercizio associato delle funzioni possono anche essere acquistati direttamente dai Comuni, sia *pro quota* in comproprietà da parte di tutti gli enti associati, sia da un singolo ente.

I beni acquistati dai singoli Comuni, esclusivamente con risorse proprie, rimangono di loro proprietà al momento ed anche successivamente alla data di sottoscrizione della Convenzione.

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005

L'Ufficio delegato successivamente individuato provvede a redigere l'inventario, sia dei beni strumentali messi a disposizione, sia dei beni strumentali acquistati successivamente alla stipula della Convenzione.

Le spese per la revisione e la manutenzione dei beni utilizzati per l'espletamento delle attività previste nella presente Convenzione sono ripartite proporzionalmente a carico dei Comuni convenzionati.

Al momento della cessazione della Convenzione la Conferenza dei Sindaci determina la destinazione dei beni strumentali acquistati con cofinanziamento, stabilendo eventuali compensazioni in riferimento allo stato del bene ed all'ammontare delle specifiche contribuzioni dei comuni convenzionati.

Art. 12 – Durata, recesso e scioglimento.

La presente Convenzione ha una durata di dieci (10) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Il recesso di un comune deve essere comunicato al Presidente della Conferenza dei Sindaci con un preavviso non inferiore a un anno e può essere esercitato solo nel rispetto della minima durata triennale prevista dalla legge (art. 14, comma 31-bis, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010).

Gli enti convenzionati rinunciano a vantare diritti sulla proprietà e l'uso dei beni acquistati congiuntamente, in ogni caso in cui decidano autonomamente di recedere dal rapporto associativo e sono obbligati a contribuire al pagamento di mutui e rate di acquisto fino alla loro scadenza.

Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Lo scioglimento della Convenzione, anche precedentemente alla durata pattiziamente definita, è deliberato da almeno i 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con provvedimento assunto a maggioranza di 2/3 di ciascun Consiglio comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Art. 13 – Ammissione di nuovi Comuni

I Comuni convenzionati delegano alla Conferenza dei Sindaci il potere di deliberare sull'ammissione di nuovi Comuni alla stipula della presente Convenzione. L'istanza di ammissione di nuovi Comuni per l'esercizio associato della funzione deve

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005

essere presentata alla Conferenza dei Sindaci e trasmessa per conoscenza a tutti i comuni associati. Sull'istanza di ammissione, la decisione è assunta con votazione a maggioranza assoluta da parte dei Sindaci dei singoli Comuni.

La decisione assunta dalla Conferenza dei Sindaci ai sensi del comma precedente ha effetto nei confronti di tutte le parti della presente Convenzione.

Art. 14 – Modificazioni o abrogazioni della presente Convenzione

I Comuni convenzionati delegano alla Conferenza dei Sindaci il potere di deliberare sulle modificazioni alla presente Convenzione con decisione presa a maggioranza assoluta dei componenti.

Con periodicità almeno annuale, la Conferenza dei sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.

Art. 15 – Disposizioni in materia di *privacy*

I Comuni sono titolari autonomi dei dati personali trattati nell'ambito della propria attività.

I Comuni sottoscrittori si impegnano a stipulare entro 45 giorni un accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 Regolamento (UE) 2016/679 che disciplini le finalità e i mezzi di trattamento con riferimento ai dati trattati nell'ambito dell'attività svolta dal costituendo ufficio unico.

I Comuni si impegnano a determinare in modo trasparente, mediante il summenzionato accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs n. 196 del 2003, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati.

L'accordo rifletterà adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo sarà messo a disposizione dell'interessato.

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005

Art. 16 – Clausola compromissoria per arbitrato rituale collegiale

Le parti convengono che le controversie, aventi ad oggetto diritti soggettivi, che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle inerenti la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un collegio composto da tre arbitri, da nominarsi previo accordo tra le parti, di cui uno, con funzioni di Presidente, individuato con deliberazione della Conferenza dei Sindaci assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Le parti concordano inoltre che, laddove vi fosse disaccordo o inerzia dell'arbitro o degli arbitri o delle parti, o, in ogni caso, nell'eventualità che si rendesse necessaria la sostituzione di uno o più arbitri, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato provvederà, su istanza di parte, a designare un nuovo collegio arbitrale.

Il suddetto collegio deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili di cui all'art. 12 c.p.a e degli artt. 816 e ss. c.p.c., e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi del c.p.c. art. 825, commi 2 e 3.

La sede del procedimento arbitrale è in [...] presso [...] in via [...] n. [...].

Nell'esecuzione dell'incarico, il collegio arbitrale potrà assumere tutti i mezzi di prova ritenuti necessari per la decisione della controversia.

Gli arbitri, al momento della costituzione del Collegio, potranno richiedere alle parti un congruo acconto sul compenso spettante, in base alle tariffe professionali, anche a titolo di anticipazione per le spese prevedibili, salvo poi determinare il saldo al momento della pronuncia del lodo.

Le parti espressamente convengono che il lodo così pronunciato sarà impugnabile per violazione delle norme di diritto.

Le parti precisano che per quanto non espressamente previsto, troveranno applicazione le norme del codice di procedura civile.

Con la firma della Convenzione le parti espressamente accettano la presente clausola di arbitrato e di seguito con doppia firma accettano la stessa con doppio richiamo.

Art. 17 – Disposizioni finali e transitorie

CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-SEPTIES, D. LGS. N. 82/2005

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte nella Conferenza dei sindaci, con adozione, se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti. Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, nonché le norme del codice civile in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

A partire dalla data di approvazione della presente Convenzione, le parti si obbligano:

- a) entro 30 giorni, a individuare il personale, interno ai singoli comuni, prestato all'Ufficio unico e a nominare il Responsabile Unico dell'Ufficio;
- b) entro 90 giorni, su proposta del Responsabile Unico dell'Ufficio, con deliberazione della Conferenza dei Sindaci assunta a maggioranza assoluta, a disciplinare le concrete modalità organizzative di esercizio delle funzioni, inclusa la regolamentazione dell'Ufficio delegato e dei suoi rapporti con gli altri Comuni aderenti, per quanto non già disposto dalla presente Convenzione;
- c) a garantire, in aderenza al principio di "circolarità" dei dipendenti, il continuo esercizio delle attività anche in caso di assenza dei dipendenti dei singoli Comuni, attraverso l'intervento sostitutivo dei dipendenti degli altri Comuni, individuati dal Responsabile Unico;
- d) entro 90 giorni, a definire i rapporti economico-finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie in conformità ai criteri previsti all'art. 10.

Al fine di consentire l'immediata operatività del costituendo Ufficio, i Comuni sottoscrittori si impegnano a stanziare, ciascuno nel proprio bilancio di previsione, la somma di euro ... per il triennio successivo all'approvazione della presente Convenzione.

Resta inteso, come stabilito dall'art. 10, che non è previsto alcun compenso per il dirigente preposto all'ufficio RTD e per il personale prestato all'ufficio dagli enti partecipanti.

Il contributo di ciascun Comune può essere ridotto in considerazione del personale immediatamente prestato all'Ufficio.

La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI
DI RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE ALLA MODALITÀ DIGITALE, AI
SENSI DELL'ART. 17, COMMA 1-*SEPTIES*, D. LGS. N. 82/2005**

Letto, confermato e sottoscritto